

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MAREVIVO
*a seguito dell'audizione del Presidente Rosalba Giugni e del Vicepresidente
Ferdinando Boero*

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (atto n. 291)***

ATTO N. 291

ART. 1

corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, oltre a, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Nota: va benissimo riciclare la plastica, ma questo rimanda solo il problema. Una volta che la plastica è riciclata, che fine fa? Si può riciclare all'infinito? O basta un riciclo per ritenere la plastica "sostenibile"?

ART.2

(ambito di applicazione)

attrezzi da pesca contenenti plastica.

Non si parla di acquacoltura, mentre le retine per l'allevamento dei mitili sono di plastica e sono uno dei rifiuti più comuni sulle nostre spiagge. Aggiungere acquacoltura.

In effetti è aggiunta nell'art. 3

«attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

ART.3

(Definizioni)

Non sono considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità;

Questi contenitori sono diffusissimi e non si riciclano facilmente. Come mai sono esclusi?

r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è,



Associazione Ambientalista Onlus

secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

dobbiamo ancora preoccuparci dei frammenti a livello di nanoscala come dimensione e una grande attenzione alle pseudo-alternative "bio" (biobased e biodegradabili) in quanto devono essere testate e monitorate e potrebbero potenzialmente avere degli effetti diversi sul biota non ancora evidenti nè indagati.

s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;

il termine navi comprende anche i battelli da pesca industriale e artigianale???

ART.4

(Riduzione del consumo)

il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria,

Ma che succede se gli accordi non sono stipulati e si continua come prima?

f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull'utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;

Promuovere è un verbo blando. E se la promozione non va a buon fine?

g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.

Questo si faceva un tempo per le bottiglie del latte. Poi si è visto che i costi erano troppo alti e i detersivi per il lavaggio erano comunque inquinanti. Si è passati al monouso ed è nato il problema della plastica.

Esiste un monouso naturale: carta e cartone, con facile smaltimento e eventuale riciclo. Oppure legno.

2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono inoltre promossi:

rimane il termine blando "promossi". E se il "mercato" non accetta la promozione?

le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti

e che succede se non li favoriscono?

Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dalla data di in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e

00196 Roma - Lungotevere Arnaldo da Brescia - Scalo de Pinedo

Tel. +39 06 3202949 +39 06 3222565 Fax +39 06 3222564 marevivo@marevivo.it www.marevivo.it

Partita Iva 01647171006 - Codice Fiscale 06922630584

acqua, nonché i criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.

e quindi ora i criteri minimi non ci sono, e tutti aspetteranno questo decreto.

7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta,

queste misure servono per incentivare. Ma se l'uso di plastiche monouso fosse più vantaggioso dei contributi?

9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie

perché non sono considerate le università???

ART.5

(Restrizioni all'immissione sul mercato)

Non rientra nel divieto di cui al comma

- a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
- b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
- c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
- d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande; **e quali sono?**
- e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone; **che significa "numero elevato"?**
- f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mano uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita.

queste condizioni potrebbero portare ad ammettere quasi tutto e vanificano la misura.

- a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
- b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale

la plastica riciclata, una volta nell'ambiente, non si comporta in modo differente rispetto alla plastica non riciclata. Queste misure ritardano il problema con il riciclo, ma poi il problema si ripresenta con il destino delle bottiglie in plastica riciclata.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

Non capisco chi sia che deve restituire, che cosa deve restituire, a chi lo deve restituire. Un burocratese difficile da comprendere.

A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178- bis e 178 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del-Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia già contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi di seguito indicati:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;

i produttori sono il soggetto ma non trovo il verbo. Il significato è che i costi a seguito indicati sono a carico dei produttori??? Gli innumerevoli richiami rendono questo articolo praticamente incomprensibile.

I produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:

a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;

b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;

c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi de Il' articolo 178 - ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Come si può pensare che i produttori possano essere controllati e come si pensa di riuscire a fare in modo che facciano quanto prescritto? Che succede se non lo fanno? Il riciclo rimanda solo il problema. Il problema della plastica monouso si risolve abolendola.

4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi *da istituirs*i con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.

Il decreto è del 2006 e i sistemi sono ancora da istituirsi. **Che differenza c'è tra attrezzi dismessi e attrezzi perduti in mare? A quanto ammontano gli attrezzi dismessi? Il problema principale risiede nella perdita di attrezzi (incluse le cassette di polistirolo). Come si pensa di obbligare i produttori di attrezzi coprano i costi della raccolta differenziata e dello smaltimento? In linea di principio è giusto, ma in pratica come si pensa di renderlo operativamente efficace?**

7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed è assicurata la possibilità di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di

operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.

i produttori sono obbligati, mentre gli utilizzatori e altre categorie interessate possono aderire.... Ma se i produttori sono stranieri, come si pensa di obbligarli?

8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n.152 del 2006 con le finalità e le modalità indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.

totalmente incomprensibile

9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

Questo risponde alle questioni sollevate prima, anche se non si capisce come obbligare i produttori. I nostri produttori devono designare un responsabile, se i prodotti sono venduti in altri stati dell'Unione Europea. E se sono venduti in Africa? o in Giappone? e se il produttore non è dell'Unione Europea? Si vieta l'importazione? quali sono le misure, le sanzioni? In linea di principio è tutto giusto, ma come si pensa di far valere queste norme?

ART. 9
(Raccolta differenziata)

Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.

"possono", non "devono". E che succede se chi potrebbe non fa quanto auspicato?

ART. 10
(Misure di sensibilizzazione)

comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:
a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso... etc. etc.

Ma se si riconosce che le plastiche monouso sono un problema, la soluzione consiste nel non produrle più e trovare alternative. Che facciamo se la gente adotta comportamenti irresponsabili? Il convincimento deve mirare alla consapevolezza che la scelta di eliminarle è giusta.

b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

chi poteva essere convinto è stato convinto, inutile ripetere concetti oramai risaputi. Chi non vuole capire non capirà. Il problema si risolve eliminando il problema, non convincendo la popolazione che il problema esiste. Se i bastoncini netta orecchie sono un problema, non è dicendo che sono un problema che si risolve il problema che creano. Il problema si risolve trovando alternative a questa pratica.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'Istruzione adotta "Rigenerazione Scuola", il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunità scolastica, di attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile.

Ottimo, ma deve essere perseguito anche all'università. Dove, magari, questi principi sono dimenticati in nome di altri.

ART. 11

(Coordinamento dei piani e programmi)

...promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

Chi decide se è possibile? Si rimane alla promozione. Non ci sono obblighi e sanzioni.

ART. 12

(Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso)

è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente

chi ne tiene conto? in base a quali principi e direttive? E che succede se non se ne tiene conto?

ART.13

(Sistemi di informazione e relazioni)

Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione:

a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4;

e se non lo dimostra?

d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale;

la maggior parte dei rifiuti derivanti da attrezzi da pesca e acquacoltura non sono dismessi, sono semplicemente abbandonati nell'ambiente. La dismissione implica una

volontà di disfarsi degli attrezzi secondo procedure stabilite. Occorre considerare la perdita di tali strumenti....

3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilità e la coerenza degli stessi.

chi si fa carico di questi controlli?

ART. 14
(Sanzioni)

Le sanzioni sono irrisorie rispetto all'entità del problema

S. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio.

Se si fanno due violazioni si paga il doppio delle sanzioni. Ma anche se si commettono mille violazioni rimane solo il doppio della sanzione. Vista l'entità delle sanzioni, conviene pagare le sanzioni e continuare come sempre.

ART.15
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole "o altre sostanze" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente".

Credo che questo si riferisca alle bioplastiche. Non è detto che una sostanza di origine biologica non sia dannosa per l'ambiente e per gli organismi. Escludere a priori tali sostanze non ha grande fondamento scientifico.

3. All' articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro".

Visto che le sanzioni sono solo raddoppiate in caso di reiterazione delle violazioni, è evidente che convenga violare le norme.

ART.16
(Disposizioni finanziarie)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quindi, alla fine, lo stato se ne lava le mani e non si impegna a garantire, ad esempio, il recupero dei rifiuti abbandonati, in particolare modo quelli derivanti dalla pesca e

acquacoltura. Le sanzioni sono irrisorie, le modalità di accertamento delle responsabilità sono vaghe (i produttori potrebbero essere in Giappone o in Cina). Le spiagge italiane sono stracolme di retine per la mitilicoltura, o di cassette di polistirolo per i prodotti della pesca. La pulizia delle spiagge è già a carico della finanza pubblica, e anche lo smaltimento. E se i rifiuti provengono dall'Albania, come fa il sindaco del comune rivierasco a non spendere risorse pubbliche per risolvere il problema? Lo chiede al governo albanese?

ALLEGATO
PARTE A (articolo 4)

1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

e le cannuce? ah sono nella parte B. Ma quando si richiama all'allegato parte A, nel testo principale, quindi le cannuce non ci sono!

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi

Va bene le aste, e i palloncini? spesso finiscono in mare, se sono gonfiati con elio e non con aria, e volano.

10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.

Questo si riferisce alle bioplastiche? Ma sono state bocciate dall'Unione Europea, no?

ATTO N. 292

Articolo 23

Questo articolo riguarda direttamente il mare. I commenti sono in grassetto inseriti nel testo.

(Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee)

1. L'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente: «Per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.».

2. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.

Un conto è redigere le linee guida, altro conto è applicarle e decidere in base alle indicazioni.

La Direttiva sul Maritime Spatial Planning https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/maritime-spatial-planning_en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=EN> prescrive una STRATEGIA per le nostre azioni in ambiente marino. La Marine Strategy Framework Directive, inoltre, prescrive che sia raggiunto il buono stato ambientale in TUTTE le acque comunitarie entro il 2020, tale obiettivo privilegia l'integrità della biodiversità e il buon funzionamento degli ecosistemi. Ovviamente non è stato raggiunto. La Pianificazione dello spazio marittimo e la Strategia Marina richiedono una visione strategica delle nostre azioni sul mare, che tenga conto delle caratteristiche di biodiversità ed ecosistemi. Tale strategia non può essere perseguita dando priorità a TATTICHE che risolvono singoli problemi senza tener conto delle situazioni complessive. Come pare si stia facendo qui.

3. Nelle more dell'adozione del piano di gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2 sono comunque considerate idonee:

Dato che il piano di gestione dello spazio marittimo non è pronto, si considerano idonee le aree per decreto, e non in base a conoscenze adeguate e a una visione complessiva delle varie azioni...

a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019 recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la

coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;

Usare le piattaforme petrolifere in dismissione per installare impianti di rinnovabili non tiene conto dello stato di tali piattaforme, e libera le società concessionarie dagli oneri di dismissione degli impianti e dal ripristino delle condizioni ambientali. Tali piattaforme sono presumibilmente usurate dal tempo, e sono state costruite con criteri oggi obsoleti e comunque senza tener conto della disponibilità di energia eolica. Questo provvedimento pare volto a deresponsabilizzare le società petrolifere, liberandole dagli oneri di dismissione.

b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

Vale la stessa considerazione per le piattaforme: gli impianti eolici vanno installati dove sia assicurata una disponibilità di energia eolica. Non è detto che questo sia il caso dei porti.

4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore, localizzati nelle aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3:

a) l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico;

Non si comprende come non siano considerati anche gli aspetti ecologici, ma solo quelli paesaggistici. Gli impianti devono essere costruiti dove è prevista una buona disponibilità di energia eolica e dove non sussistano condizioni ambientali che renderebbero nocivi per l'ambiente gli impianti stessi.

b) i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo.

Questo vanifica la possibilità di efficaci valutazioni di impatto ambientale ed è contro la filosofia della transizione ecologica.

5. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.

Vedi commento al comma precedente. Non basta che ci siano le domande, bisogna verificare che le proposte siano compatibili con le condizioni ambientali dei siti prescelti.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero della transizione ecologica di concerto con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, adotta le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo.

Si possono vedere le linee guida? "adotta" significa che le linee guida sono già state approntate. Forse va sostituito con "appronta"?

Note:

il Vicepresidente fa parte dell'European Marine Board, un'entità di consultazione dell'Unione Europea che produce documenti di indirizzo per la Commissione (http://www.marineboard.eu/sites/marineboard.eu/files/public/publication/EMB_NFV_Webv10.pdf).

Ha rappresentato l'Accademia dei Lincei presso l'European Academies Science Advisory Council per fornire indicazioni alla Commissione Europea sui principi della sostenibilità marina (<https://easac.eu/publications/details/marine-sustainability-in-an-age-of-changing-oceans-and-seas/>).

Ha fornito supporto scientifico allo sviluppo della Mission Area Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters, su incarico di DG Research and Innovation (https://ec.europa.eu/info/publications/mission-starfish-2030-restore-our-ocean-and-waters_en).

Su incarico del Ministero dell'Università e della Ricerca ha collaborato alla redazione del Programma Nazionale della Ricerca per la componente marina (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-01/Pnr2021-27.pdf>).

È professore ordinario presso l'Università di Napoli Federico II e si occupa professionalmente di relazioni tra biodiversità e funzionamento degli ecosistemi marini.

Ha coordinato il progetto europeo CoCoNet, finalizzato a produrre linee guida per la realizzazione di reti di Aree Marine Protette e di piattaforme eoliche offshore in Mediterraneo e Mar Nero (<http://www.sciresit.it/article/view/12592/11435>) e ha coordinato progetti INTERREG, PRIN, FIRB, oltre ad aver partecipato, anche con ruoli di coordinamento di parte delle attività, a innumerevoli altri progetti nazionali e internazionali.